

STATUTO SINCRONIA APS (all."A")

Sincronia Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o con l'acronimo CTS) e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: Sincronia APS, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di LAMEZIA TERME e con *durata illimitata*.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

Sincronizzare le forze dei familiari, del volontariato e degli operatori socio-sanitari del settore, attuare ogni possibile azione per la tutela e la difesa dei diritti umani e civili dei malati psichici e delle loro famiglie, nonché per il loro benessere morale e sociale; promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile di questa e dei/delle propri/e soci/e.

In particolare Sincronia APS ha come finalità:

- la promozione del benessere dei familiari di persone con disturbo psichico e il riconoscimento del diritto alla loro felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) elaborare e diffondere esperienze concrete di gestione e di rapporto con la sofferenza psichica sia individuale, sia familiare;
- b) promuovere il privato sociale: associazionismo, cooperativismo, volontariato;
- c) promuovere progetti di sviluppo di comunità, coinvolgendo le persone che abitano o che hanno interessi nel territorio ove è collocata la sede operativa, l'amministrazione pubblica locale e tutti gli altri APS ed ETS che condividono le nostre finalità.
- d) sollecitare agli organi competenti l'istituzione di laboratori, centri diurni, centri sociali, comunità terapeutiche, case famiglia, alloggi attrezzati per il "durante e dopo di noi" con l'eventuale individuazione di forme di cogestione o di gestione autonoma da parte della stessa Associazione delle stesse strutture;

FCsh

V. f. -

Elm

S. B. d. Am
S M E A

Am
Am

S. 1

STATUTO SINCRONIA APS (all."A")

- e) organizzare settori d'intervento nel campo economico gestiti con l'operatività diretta dei propri soci, al fine di favorire la riappropriazione delle capacità e dell'esercizio di funzioni lavorative dei soggetti con disturbi psichici.
- f) istituire corsi di formazione e di informazione;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- h) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

In generale, tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, di stigma, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, ovvero 7 associati. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a tale minimo, esso deve essere integrato entro un anno.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Sono ammessi in particolare familiari, parenti, tutori, amici dei soci beneficiari e tutti coloro che vogliono concretamente adoperarsi per il loro benessere.

V. G. - Roh @ A S. G. - L. SM 2

STATUTO SINCRONIA APS (all."A")

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al presidente una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il presidente, sentito l'Organo di Amministrazione, delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal presidente, o dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

I soci ordinari hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Tutti gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere un'irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
- Non pretendere un compenso per le prestazioni offerte, essendo queste a titolo gratuito.

ART. 5

STATUTO SINCRONIA APS (all."A")

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

È esposta in bacheca e/o spedita almeno 6 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea si *riunisce* almeno due volte l'anno; almeno una di queste per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi (consiglio direttivo e presidente) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto proposte dal consiglio direttivo;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

Ha inoltre le seguenti funzioni:

- approvare il programma annuale di attività;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8
(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- formulare un regolamento interno per il funzionamento dell'associazione;
- predisporre il Bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo, da proporre all'assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

V.G. - Fgh @ A SM R. J. L. All
egat⁵

STATUTO SINCRONIA APS (all."A")

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare eventuali assunzioni di persone o convenzioni a prestatori d'opera professionali, limitatamente alle strette necessità dell'associazione;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per successivi mandati, senza limite nel numero o nella consecutività.

In particolare i componenti dell'Organo di amministrazione devono svolgere almeno le seguenti funzioni:

- **il/la Presidente (oltre a quanto dichiarato all'ART. 10):**
 - o convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
 - o sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione;
 - o verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
 - o ha facoltà di invitare alle riunioni del consiglio ed alle assemblee, quando lo ritenga opportuno ed utile, e sempre a titolo di informazione e consultazione, rappresentanti di enti pubblici e privati, uffici ed associazioni, nonché esperti del settore.
- **il/la Vicepresidente:**
 - o coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- **il/la Segretario/a:**
 - o cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione;
 - o redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
 - o presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- **il/la Tesoriere/a:**
 - o tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.
 - o predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al consiglio direttivo;
 - o provvede alla tenuta dei registri e delle contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - o provvedere alla riscossione dell'entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del consiglio;
 - o i/le Consiglieri collaborano con il Presidente per curare i contatti con gli Enti pubblici e privati, le Associazioni del territorio e i rapporti interni ed esterni.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Qualora per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo *s'intende* decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione, garantendo però l'ordinaria amministrazione.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

STATUTO SINCRONIA APS (all."A")

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

ART. 10 (Organo di controllo)

La presente APS non è obbligata a nominare l'Organo di controllo, ovvero l'organismo che *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione. Al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge¹, si provvederà alla sua nomina.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

La presente APS non è obbligata a nominare o a ricorrere ad un revisore legale a meno che non ricorrano le condizioni previste dalla norma².

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, *utili* ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni

V. G. *Flgh* *C. D.* *Imene* *S. G. L.* *SM* *7*

STATUTO SINCRONIA APS (all."A")

e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Lo schema di base è *predisposto* dal tesoriere, è revisionato dall'Organo di amministrazione, e viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'ART. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi presentando richiesta scritta all'organo amministrativo.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

L'Organo di amministrazione può anche deliberare che il rimborso possa avvenire anche a fronte di una semplice autocertificazione, purché le spese non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

[Handwritten signatures and initials are present below the text, including "V.G.", "Eyl", "C.A.", "S.M.", and others.]

STATUTO SINCRONIA APS (all."A")

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, *nelle* more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Stefano Angelillo
Barbara Sposito
Yacine
Luigi Luzzo
Luigi Luzzo
Sante Alberti
Giovanna Lina
Renata
Galeone Giovanni
Cecilia
Anna
Giovanna Maria
Vesio Giovanni
Piero
Giovanna